

	Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi Cod. Ente n.10942	Numero 9	Data 06/02/2017
---	---	-------------------------------	--------------------------------------

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - A VALERE DALL'1/1/2017

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2017 addì 6 del mese di Febbraio alle ore 19.30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
CONCORDATI GIANFRANCO	SI	PARMESANI FLAVIO	SI
ALBERTINI FRANCO	SI	PENNE' GIOVANNI	SI
ALETTI BEATRICE	SI	PEVIANI SIMONE	SI
BENELLI PAOLA RACHELE	SI	SCARIONI ROBERTO	SI
BORGHI GIOVANNI	SI	SCOLARI EMMA	SI
CALZARI EMILIA	SI	TANSINI CRISTINA	SI
DELMIGLIO ELIA	SI		
GRECCHI GIUSEPPE	SI		
MAJ NICOLA	NO		
MUSSIDA PIERO	SI		
PALOSCHI ELEONORA	SI		

Totale presenti: **16** Assenti : **1** Assenti giustificati: **0**

Presiede l'Arch. **BENELLI PAOLA RACHELE** nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **NANTISTA dott. ALBERTO**

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri Labbadini, Scotti, Parazzini, Canova e Pagani.

Relaziona, su invito dell'Assessore al Bilancio dott. M. Pagani, la dott.ssa Faruffini Responsabile del Servizio Tributi.

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

Al termine della illustrazione il consigliere Parmesani presenta il seguente emendamento all'art. 23, comma 3 primo periodo: sostituire le parole 31.07 con 30.09 e le parole 30.11 con 31.01.

La Presidente pone quindi ai voti l'emendamento presentato dal consigliere Parmesani.

La votazione dà il seguente esito:

consiglieri presenti. n. 16

- voti favorevoli: n. 6 (Grecchi, Parmesani, Mussida, Delmiglio, Calzari, Paloschi)
- voti contrari: n. 10 (Benelli, Aletti, Borghi, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, Peviani, Scarioni, Concordati)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

L'emendamento è respinto.

Quindi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamato l'atto C.C. n. 50 del 30/07/2014 riguardante l'approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC-TARI (Tassa sui Rifiuti);
- Richiamate altresì le Delibere di Consiglio Comunale n. 67 e 36 rispettivamente del 30/09/2014 e del 04/06/2015 che hanno apportato modifiche alla deliberazione CC. n. 50 sopra menzionata;
- Vista l'ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2016 n. 32 avente per oggetto "Approvazione modifica Regolamento per la disciplina della IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) a valere dal 01/01/2016".
- Visto l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97 il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti del contribuente;

- Visto che l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;
- Visti:
 - il comma 454 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017;
 - la deliberazione CC. n. 8 del 06.02.2017 avente per oggetto "TASSA sui Rifiuti (TARI) esame ed approvazione piano finanziario per l'anno 2017 che specifica anche il costo complessivo del servizio rifiuti;
- Considerato che il Comune può deliberare con proprio regolamento ulteriori riduzioni rispetto a quelle puntualmente indicate nel comma 659 della legge 147/2013;
- Visto che la relativa copertura può essere disposta mediante apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- Quantificate, per l'esercizio 2017, in € 38.000,00 tali riduzioni e dato atto che sono previste al Capitolo 715 del Bilancio 2017;
- Ritenuto sulla base dei contribuenti iscritti a ruolo, rideterminare per l'annualità 2017 la percentuale di riduzione relativa a determinate categorie che si trovano penalizzate rispetto all'applicazione del tributo in questione (art. 19 del vigente regolamento);
- Ritenuto altresì necessario modificare le scadenze delle rate di pagamento della TARI 2017 ai fini di una ottimizzazione dei flussi di cassa dell'Ente (art. 23 del vigente regolamento);
- Ravvisata la necessità, a seguito di quanto suesposto, modificare l'art. 19 nonché l'art. 23 del vigente regolamento IU-TARI;
- Tutto quanto premesso;

Visto che sulla proposta n. 95/2017 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

A seguito di votazione che dà il seguente esito:

consiglieri votanti: n. 15 (assente al voto Grecchi)

con voti:

- favorevoli: n. 10 (Benelli, Aletti, Borghi, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, Peviani, Scarioni, Concordati)
- contrari: n. 5 (Parmesani, Mussida, Delmiglio, Calzari, Paloschi)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto espresso e motivato in premessa, la modifica relativa all'art. 19 nonché all'art. 23 del regolamento IUC-TARI come evidenziato nell'allegato A) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 10 (Benelli, Aletti, Borghi, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, Peviani, Scarioni, Concordati)
- contrari: n. 5 (Parmesani, Mussida, Delmiglio, Calzari, Paloschi)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267 DEL 18.8.2000
ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 95/2017
ALLEGATI ALLA DELIBERA Nr. 9 DEL 06.02.2017**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - A VALERE DALL'1/1/2017

- SERVIZIO TRIBUTI CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA

Il sottoscritto **Mariagrazia Faruffini** Responsabile del Servizio Tributi esprime per quanto concerne la regolarità tecnica il seguente parere:

FAVOREVOLE

addì, 17.01.2017

VISTO:

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to **Mariagrazia Faruffini**

IL RESP. DEL SETTORE
F.to **Maria Claudia Bosoni**

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta **Dott.ssa Bosoni M. Claudia** Responsabile del Servizio esprime per quanto concerne la regolarità contabile il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì, 17.01.2017

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA'
F.to **dott.ssa Maria Claudia Bosoni**

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
Arch. BENELLI PAOLA RACHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
NANTISTA Dott. ALBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 23/02/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Addì, 23/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa a **E' DIVENUTA ESECUTIVA al 10° giorno dall'inizio della pubblicazione** ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la suesesa deliberazione **E' DICHIARATA ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134 comma 4) del D.Lgs. 267/2000, il giorno stesso della votazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

TESTO VIGENTE

ART. 19 *“ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014”*

1. Valutato l’attuale contesto economico-finanziario che interessa (nella specifica realtà territoriale di Casalpusterlengo) alcune tipologie di attività economiche, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti e sperequativi connessi all’applicazione del nuovo tributo IUC-TARI, di applicare quanto stabilito dall’articolo 1, comma 660, della Legge in oggetto indicata, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottoesposte utenze non domestiche:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa
4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	15,50%
22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	29,90%
23 – Mense, birrerie, amburgherie	29,90%
24 – Bar- caffè-pasticceria	29,90%
27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	29,90%

ART. 23 *“VERSAMENTO ED IMPORTI MINIMI”*

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti (quota fissa e quota variabile) e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo.
2. La tassa comunale è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero 3 rate, scadenti il 31 luglio (1° acconto) ed il 30 settembre (2° acconto) dell’anno corrente nonché il 31 gennaio dell’anno successivo (saldo/conguaglio). Tale acconto rappresenta il 70%

(1°→35% / 2°→35%) del dovuto annuo TARI calcolato sulla base delle tariffe dell'anno corrente. Il saldo/conguaglio è dato da un'unica rata ed è pari alla differenza tra il dovuto TARI annuo e quanto versato in acconto. Le eventuali variazioni intervenute nel mese di dicembre non considerate nel modello di pagamento F24 relativo al saldo/conguaglio, saranno oggetto di rettifica purché le stesse siano evidenziate dal diretto interessato prima del pagamento di tale saldo/conguaglio.

4. Tali scadenze potranno essere modificate in relazione ad eventuali norme legislative di differimento dei termini di approvazione del Bilancio di previsione ovvero in caso di modifiche delle tariffe.
5. Per il solo anno 2014 la tassa è liquidata in n. 3 rate con le seguenti scadenze:
 - a) l'acconto è suddiviso in 2 rate scadenti 31/07/2014 e 31/10/2014; lo stesso risulta pari al 70% dell'importo dovuto nell'anno 2013 a titolo di TARES, non computando a tal fine la maggiorazione per i servizi indivisibili dovuta per il medesimo anno. Per le nuove occupazioni decorrenti dopo il 31 dicembre 2013 l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2014 è rapportato alla misura del 70% del tributo dovuto per l'anno 2014 applicando comunque le tariffe TARES vigenti lo scorso anno;
 - b) il saldo/conguaglio è dato da un'unica rata con scadenza 27/02/2015 e tiene conto delle effettive tariffe TARI 2014 approvate.
 - c) Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a €. 10,00 per anno d'imposta.

TESTO MODIFICATO, A VALERE DALL'1/1/2017

ART. 19 "ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014"

1. Valutato l'attuale contesto economico-finanziario che interessa (nella specifica realtà territoriale di Casalpusterlengo) alcune tipologie di attività economiche, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti e sperequativi connessi all'applicazione del nuovo tributo IUC-TARI, di applicare quanto stabilito dall'articolo 1, comma 660, della Legge in oggetto indicata, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottoesposte utenze non domestiche:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa
4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	18,00%
22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	31,10%
23 – Mense, birrerie, amburgherie	31,10%
24 – Bar- caffè-pasticceria	31,10%
27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	31,10%

ART. 23 “VERSAMENTO ED IMPORTI MINIMI”

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti (quota fissa e quota variabile) e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. La tassa comunale è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero 3 rate, scadenti il 30 Aprile (1° acconto), il 31 Luglio (2° acconto) nonché il 30 Novembre (3° saldo/conguaglio) dell'anno corrente. L'acconto, quale somma della prima e della seconda rata, rappresenta il 70% (1° → 35% / 2° → 35%) del dovuto annuo TARI calcolato sulla base delle tariffe dell'anno corrente. Il saldo/conguaglio è dato da un'unica rata ed è pari alla differenza tra il dovuto TARI annuo e quanto versato in acconto. Le eventuali iscrizioni/variazioni/cessazioni intervenute nei mesi di novembre e dicembre non considerate pertanto nel modello di pagamento F24 relativo al saldo/conguaglio, verranno comunque gestite da parte del servizio competente mediante emissione/variazione puntuale rispettivamente delle nuove iscrizioni/modificazioni e cessazioni.
4. Tali scadenze potranno essere modificate in relazione ad eventuali norme legislative di differimento dei termini di approvazione del Bilancio di previsione ovvero in caso di modifiche delle tariffe.

5. Per il solo anno 2014 la tassa è liquidata in n. 3 rate con le seguenti scadenze:

a) l'acconto è suddiviso in 2 rate scadenti 31/07/2014 e 31/10/2014; lo stesso risulta pari al 70% dell'importo dovuto nell'anno 2013 a titolo di TARES, non computando a tal fine la maggiorazione per i servizi indivisibili dovuta per il medesimo anno. Per le nuove occupazioni decorrenti dopo il 31 dicembre 2013 l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2014 è rapportato alla misura del 70% del tributo dovuto per l'anno 2014 applicando comunque le tariffe TARES vigenti lo scorso anno;

b) il saldo/conguaglio è dato da un'unica rata con scadenza 27/02/2015 e tiene conto delle effettive tariffe TARI 2014 approvate.

6. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a €. 10,00 per anno d'imposta.